

Data decorrenza 15/06/2009

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL SERVIZIO POS

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Informazioni sul Gestore dei Terminali POS

Il Gestore dei terminali POS della Banca Popolare Sant’Angelo è il Consorzio Triveneto SpA con Sede legale a Padova, in via Longhin N° 53, P.I. 02408060289, iscritta nel Registro delle Imprese Tribunale di Padova al n. 227455. Telefono 049/8083011 – Fax 049/8078041 – Servizio Assistenza Esercenti POS: NUMERO VERDE 800-848022.

Al Consorzio Triveneto Spa è affidata la gestione tecnica delle apparecchiature POS (installazione, disinstallazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle autorizzazioni nei pagamenti elettronici tramite carte di debito o di credito.

Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

- Tramite questo servizio è consentito ai possessori di carte di credito/debito, di effettuare, con l’ausilio di apposite apparecchiature, pagamenti di beni e servizi senza l’utilizzo del contante, con trasferimento automatico della somma dal conto corrente del cliente a quello del venditore.
- Oltre al P.O.S. tradizionale, è possibile aderire al servizio con terminali “radiofrequenza” e GSM, prodotti particolarmente idonei agli esercenti che svolgono un’attività commerciale che impedisce il collegamento alla rete fissa telefonica (Taxi, venditori ambulanti, esercizi ubicati presso grandi navi, etc.).

Il rischio principale connesso al servizio consiste nell’eventualità di accettazione di carte di credito/debito contraffatte o indebitamente possedute da terzi e nell’inosservanza delle norme previste per l’accettazione delle carte di credito.

Sezione 3 - Condizioni Economiche del servizio e dell'operazione

Nella tabella sottostante sono riportati le principali condizioni massime praticate

Commissioni percentuali su transazioni carta PagoBancomat	2%
Spese unitarie operazioni PagoBancomat	€0,50
Canone mensile per singolo POS:	
POS STANDARD	€15,00
POS GPRS / CORDLESS	€34,00
Spese di installazione POS per esercizio commerciale	€60,00
Spese di disinstallazione POS per esercizio commerciale	€100,00

Sezione 4 - Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art.1 - Contenuto del contratto

L'impresa (denominata anche "Esercente") con il presente contratto aderisce al servizio POS PagoBANCOMAT (in seguito denominato anche solo "Servizio"), fornito dalla Banca (in seguito denominata "Banca"), che le consente di ottenere il pagamento, tramite accredito nel conto corrente acceso presso la Banca, di beni e/o servizi acquistati da parte dei portatori di Carta PagoBANCOMAT mediante utilizzo della stessa sulle apparecchiature (chiamate nel presente contratto anche "terminali" o "POS") contrassegnate, o, comunque, individuate dal marchio PagoBANCOMAT.

Le apparecchiature, mediante apposite abilitazioni, consentono di ottenere il pagamento anche tramite l'utilizzo di carte di credito e il pagamento relativo ad altri servizi. Il rapporto tra l'Esercente e le Società Emittenti carte di credito o dei servizi per la regolamentazione delle operazioni effettuate con tali strumenti è disciplinato con apposito contratto tra l'Esercente e le Società stesse.

Nel presente contratto, i portatori di Carta PagoBANCOMAT o di carta di credito sono denominati anche "portatori" e la Carta PagoBANCOMAT e/o la carta di credito sono denominate anche "carta".

Art. 2 - Esattezza delle informazioni e obbligo di comunicare le variazioni

L'Esercente:

- a) conferma l'esattezza dei dati anagrafici e identificativi contenuti nel presente contratto;
- b) si impegna a dare tempestiva informazione di ogni variazione inerente i dati medesimi alla Banca.

Art. 3 – Responsabilità dell'Esercente

L'Esercente si impegna al rispetto scrupoloso delle presenti disposizioni e delle istruzioni contenute nel documento tecnico predisposto e fornito dal Gestore Terminali o dalla Banca, oppure, nei casi in cui i POS siano di proprietà di soggetti terzi, da questi ultimi, che formano parte integrante del presente contratto, relativo alle modalità di erogazione del Servizio, la cui determinazione è di esclusiva competenza del Gestore Terminali e della Banca. Le modifiche di tali istruzioni saranno comunicate all'Esercente in forma scritta, utilizzando le forme di comunicazione indicate nel successivo art. 15, salvo che le modifiche medesime siano dovute a ragioni di sicurezza: in tal caso, tali modifiche potranno essere comunicate in qualsiasi forma, fatto salvo l'invio di conferma scritta all'Esercente, non appena possibile, sempre ai sensi dell'art. 15.

In caso di utilizzo di soluzioni di pagamento (con carte PagoBancomat) a mezzo POS, le stesse devono sempre essere omologate dall'Associazione Progetto Microcircuit per lo svolgimento di tale funzione. In caso di acquisto o di fornitura del POS all'Esercente da parte di terzi, l'Esercente deve richiedere al fornitore solo prodotti omologati, esigendo da questi ultimi anche l'attestazione documentale della sussistenza di dette omologazioni.

L'Esercente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da qualsiasi modificazione gestionale, tecnica ed operativa che non sia stata effettuata o approvata dalla Banca e dal Gestore Terminali. L'Esercente è responsabile anche per il mancato rispetto delle istruzioni tecniche, operative e gestionali fornite di volta in volta dalla Banca, così come per la mancata sostituzione o adeguamento di POS che la Banca stessa gli abbia indicato come non più rispondenti ai

requisiti di sicurezza previsti da CO.GE.BAN. (Convenzione per la Gestione del Marchio Bancomat) , laddove questi POS siano di proprietà dell'Esercente o forniti a questi da terzi.

Al fine di agevolare l'Esercente nell'attuazione dell'obbligo indicato nel periodo precedente, la Banca è obbligata ad informarlo circa la necessità di provvedere alla sostituzione o all'adeguamento dei POS obsoleti, fornendo all'Esercente stesso la propria collaborazione ai fini del rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite in materia da CO.GE.BAN .

In questi casi, se l'Esercente rifiuta di provvedere a dette sostituzioni, la Banca può sospendere l'erogazione del Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell'Esercente, risolvere il contratto, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei quali vanno ovviamente comprese anche eventuali sanzioni pecuniarie subite dalla Banca da parte di CO.GE.BAN.

Art. 4 – Utilizzo delle apparecchiature ed ispezioni

La gestione tecnica dei terminali Pos è affidata alla società Consorzio Triveneto Spa con Sede Legale in Via Longhin, 53 – 35129 Padova – P.IVA: 02408060289 – Tel. 049/8083011 - o ad altra Società incaricata dalla Banca (in seguito denominato/a “Gestore Terminali”).

Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 3, comma 2, l'Esercente deve utilizzare solo sistemi omologati e, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., deve conservare e custodire con la massima diligenza le apparecchiature installate e, anche nel caso in cui le apparecchiature siano di proprietà del medesimo Esercente o di terzi, deve astenersi da ogni intervento sulle medesime apparecchiature, sui programmi installati, nonché sulle altre apparecchiature ad esse collegate e/o i relativi programmi, che possa compromettere la sicurezza, l'efficienza e la regolare erogazione del Servizio. In particolar modo, l'Esercente deve vigilare sul corretto utilizzo dei POS in dotazione; ciò anche mediante l'adozione di modelli di recente tecnologia, nonché consentendone l'utilizzo esclusivamente al personale di comprovata fiducia. A tal fine l'Esercente si obbliga ad adottare ogni precauzione utile alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ove sono installati gli stessi POS, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi di allarme, di videosorveglianza, serrature blindate, e simili.

L'Esercente si impegna a segnalare tempestivamente alla Banca o al Gestore Terminali

- ogni evento di effettiva o sospetta intrusione illecita nei locali commerciali ove risiedono i sistemi POS;
- ogni scomparsa, furto, o spostamento di sistemi POS anche in caso di apparati non di proprietà della Banca o del Gestore Terminali;
- ogni segno di manomissione dei sistemi POS rilevabile a vista sugli apparati.

L'Esercente dovrà istruire il proprio personale al corretto impiego dei sistemi POS coerentemente con le indicazioni ricevute dalla Banca o dal Gestore Terminali.

Fra tali istruzioni figurerà anche l'obbligo di controllare giornalmente e comunque prima del loro utilizzo l'assenza di segni evidenti di manomissione sui sistemi POS.

In caso di evidenze visive di manomissione sui sistemi POS l'Esercente deve astenersi dall'impiegare le apparecchiature compromesse sino a diversa indicazione della Banca.

Art. 4 bis – Proprietà, attivazione e manutenzione terminali - Accesso ai locali da personale autorizzato

I terminali sono e restano – per tutta la durata del presente contratto- di proprietà del Gestore dei medesimi o di altro soggetto terzo nei casi in cui non siano di proprietà del Gestore medesimo. Di conseguenza l'Esercente si impegna a conservarli con diligenza ed a restituirli – al termine, per qualsiasi motivo, del presente rapporto - nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo il consumo risultante dall'uso delle apparecchiature in conformità del contratto.

L'Esercente si impegna altresì a corrispondere il costo della riparazione o sostituzione della apparecchiatura che non sia più in tutto o in parte utilizzabile a causa del non corretto impiego della medesima da parte dell'Esercente stesso.

All'attivazione ed all'eventuale manutenzione dei terminali resi disponibili all'Esercente - qualora gli stessi non siano di sua proprietà - , ed all'esecuzione del processo di autorizzazione delle transazioni, provvede il Gestore Terminali attraverso personale proprio o da esso autorizzato.

L'Esercente è tenuto a consentire al personale della Banca o del Gestore Terminali o della CO.GE.BAN. l'accesso ai locali in cui sono installati i terminali in qualsiasi momento durante l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio, solo alle seguenti condizioni:

- l'arrivo dei tecnici o del personale della Banca sia preannunciato all'Esercente da parte del Gestore Terminali o da CO.GE.BAN. o dalla Banca, a seconda dei casi,
- durante la preventiva comunicazione vengano indicati all'Esercente gli estremi identificativi dell'incaricato e, se un tecnico, il numero dell'intervento,
- all'arrivo del soggetto, l'Esercente verifichi la corrispondenza di quanto comunicatogli in anticipo con il tesserino identificativo e la documentazione per l'intervento che gli verranno esibiti dall'incaricato.

In caso di dubbio o comunque di non corrispondenza degli estremi identificativi dell'incaricato e dell'intervento, l'Esercente non deve consentire l'accesso alle apparecchiature e deve avvertire la Banca o il Gestore dei Terminali.

Art. 5 – Utilizzo della carta

L'Esercente si impegna a consentire ai Portatori di effettuare, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali nei quali sono installate le apparecchiature, il pagamento delle merci e/o dei servizi acquistati mediante l'utilizzo della carta.

Art. 6 - Operazioni di pagamento

L'Esercente garantisce che i portatori di Carta PagoBancomat potranno ritirare lo scontrino rilasciato dal terminale POS dal quale devono risultare gli elementi identificativi dell'operazione di pagamento, di seguito denominata "operazione", tra i quali (a titolo non esaustivo): data e ora dell'operazione di pagamento, codice identificativo dell'esercente, importo ed esito della transazione.

In caso di mancato rilascio di tale scontrino per guasto della stampante avvenuto nel corso dell'operazione, l'Esercente è tenuto a replicare il tentativo di stampa dello scontrino del terminale POS e, in caso negativo, a contattare il numero di telefono dell'Help Desk fornito dal Gestore Terminali (d'ora in avanti "Help Desk") per verificare il buon fine dell'operazione ed ottenere il numero progressivo della transazione, che sarà annotato, a cura dell'Esercente medesimo, sullo scontrino fiscale o su eventuale altro supporto cartaceo riportante la descrizione dell'operazione, qualora per l'Esercente non sussista l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

In ogni caso la temporanea impossibilità tecnica del rilascio dello scontrino del terminale POS deve essere comunicata al Portatore di Carta PagoBANCOMAT prima dell'esecuzione dell'operazione, lasciando quindi a quest'ultimo la facoltà di proseguire o meno l'effettuazione dell'operazione stessa.

Art. 7 - Mancato perfezionamento delle operazioni di pagamento

Nel caso di impossibilità di perfezionamento dell'operazione sul terminale per irregolarità della Carta PagoBANCOMAT, l'Esercente si asterrà dal ritirare la Carta irregolare e potrà esigere che il pagamento avvenga per contanti o con eventuali altri mezzi di pagamento accettati dall'Esercente medesimo.

Nel caso in cui l'operazione eseguita sul terminale POS non si concluda con la consegna dello scontrino e non sia possibile contattare l'Help Desk, l'esercente può richiedere il pagamento in contanti o con strumenti diversi dalla Carta, rilasciando al portatore una dichiarazione, apposta sullo scontrino fiscale, sottoscritta dall'Esercente medesimo, comprovante l'avvenuto pagamento in concreto con diverse modalità, rinunciando in tal modo all'eventuale successivo accredito conseguente all'operazione.

Art. 8 - Assistenza all'Esercente

Il Gestore Terminali si impegna a fornire all'Esercente un servizio di assistenza nel caso di difficoltà operative, disponibile nell'orario comunicato all'Esercente stesso anche in relazione alla proprietà delle apparecchiature e/o dei programmi di cui all'art. 4, allo scopo di:

- garantire la collaborazione e l'assistenza di carattere operativo che fossero richieste dall'Esercente;
- assicurare l'analisi dei problemi che possono aver determinato le citate difficoltà operative e che possono interessare sia il funzionamento dei terminali che il collegamento con le infrastrutture trasmissive;
- ad apportare i necessari interventi di ripristino, ivi compreso l'invio di specifico personale tecnico esperto;
- in caso di utilizzo da parte dell'Esercente di soluzioni POS di proprietà dello stesso o di terzi, segnalare all'Esercente (qualora si rilevino problemi o rischi inerenti l'operatività e/o la sicurezza) la necessità che egli provveda al ripristino degli standard operativi e di sicurezza;
- procedere alla verifica ed alla eventuale sostituzione dei POS a seguito della segnalazione, effettuata dall'Esercente
- nelle forme di cui al successivo art. 15, di furto e/o tentativo di furto presso l'esercizio commerciale, nonché in relazione a fattispecie anche diverse da queste ma che possano far ragionevolmente presumere una illecita manomissione dei POS o comunque il decremento o il possibile decremento dei necessari parametri di sicurezza.

Art. 9 – Funzionamento ed eventuali interruzioni del Servizio

Il Gestore Terminali e la Banca, per quanto di rispettiva competenza, assicurano il regolare funzionamento del Servizio e non sono responsabili delle interruzioni del Servizio dovute a scioperi anche del proprio personale o a cause di forza maggiore, e si impegnano ad intervenire nell'ambito delle apparecchiature, dei programmi e delle attività di propria competenza, nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare l'erogazione del Servizio.

Art. 10 - Sospensione del Servizio

La Banca e/o il Gestore Terminali si riservano la facoltà di sospendere il Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza, alla gestione operativa ed alla sicurezza del Servizio medesimo, garantendo una corretta e tempestiva informativa in proposito.

Art. 11 -Rapporti Esercente e portatore carta – Esclusione di responsabilità

La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra il portatore della Carta e l'Esercente.

Art. 12 - Obblighi dell'Esercente

L'Esercente si impegna:

- a) a verificare la presenza del marchio PagoBANCOMAT sulla Carta prima di iniziare ogni transazione elettronica;
- b) ad accettare le carte anche per importi di minima entità, in qualunque periodo dell'anno, e ad applicare ai portatori di Carta PagoBANCOMAT prezzi non superiori e condizioni (compresi eventuali sconti saldi e simili) non meno favorevoli di quelli praticati, all'epoca dell'uso della Carta, alla clientela pagante in contanti;
- c) ad accettare la restituzione o la sostituzione di merce già fornita ai portatori di Carta PagoBANCOMAT, nonché la rinuncia all'utilizzo dei servizi dai medesimi richiesti, con i normali criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- d) ad effettuare tutte le operazioni previste dal documento tecnico di cui all'art. 3 per la chiusura contabile periodica delle apparecchiature;
- e) ad esporre per tutta la durata del presente accordo in modo evidente, all'esterno ed all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri materiali pubblicitari eventualmente forniti dalla Banca,
- f) a comunicare immediatamente alla Banca – nelle forme di cui al successivo art. 15 - , la cessazione delle attività, la cessazione dell'azienda, i mutamenti in genere della proprietà o della gestione della stessa attività, le variazioni o modifiche della denominazione o ragione sociale.

L'Esercente prende atto che il presente contratto è concluso con riguardo al nominativo/denominazione/codice fiscale dell'Esercente e non può essere ceduto a terzi.

Art. 12 bis – Acquirer Multipli - Obblighi dell'Esercente

L'Esercente si impegna, in caso di pluralità di Soggetti acquirer attivi sulla medesima soluzione di pagamento a mezzo POS:

- a) a fornire, a ciascuno di detti Soggetti acquirer l'informativa di cui all'apposito schema di comunicazione che sarà consegnato alla Banca su richiesta dell'Esercente. L'Esercente è tenuto a dare detta informativa anche in caso di variazione della situazione in essere che comporti una modifica dei dati contenuti nello schema di comunicazione menzionato nel periodo precedente;
- b) l'obbligo informativo stabilito nella precedente lettera a) può essere assolto dall'Esercente anche compilando e sottoscrivendo il predetto schema di comunicazione, attraverso il quale conferire incarico:
all'ultimo Soggetto acquirer contrattualizzato, oppure
ad un Soggetto acquirer precedentemente contrattualizzato, qualora in riferimento ad esso intervengano variazioni rispetto alla situazione preesistente, e trasmettendo a tutti gli altri Soggetti acquirer, attivi sulla medesima soluzione di pagamento a mezzo POS, il modulo o i dati modificati ivi contenuti.

L'Esercente, a specificazione del principio di generale responsabilità stabilito nell'art. 3, comma 3, sarà ritenuto integralmente responsabile dei danni o dei disservizi che possano essere stati causati, anche indirettamente, al Soggetto acquirer convenzionante ed ai terzi con cui questo ha rapporti, ivi inclusi gli altri Soggetti acquirer contrattualizzati sulla medesima soluzione di pagamento a mezzo POS, causati dal mancato adempimento di cui al precedente comma, sub lett. b), del presente articolo.

Inoltre l'Esercente prende atto che il presente contratto è concluso con riguardo al nominativo/denominazione/codice fiscale dell'Esercente e non può essere ceduto a terzi.

Art. 13 – Modalità di accredito sul conto corrente

Gli accrediti vengono effettuati sul conto corrente indicato dall'Esercente nel presente contratto con data regolamento interbancario a condizione che l'Esercente abbia effettuato tutte le operazioni previste per la chiusura contabile dal documento tecnico di cui all'art. 3.

Art. 14 – Condizioni economiche e spese – necessità di conto corrente

L'Esercente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel presente contratto le condizioni economiche applicate allo stesso, impegnandosi a precostituire per tempo la relativa provvista.

I costi relativi a canoni e utilizzo delle linee telefoniche connesse all'impiego di ogni terminale sono a carico dell'Esercente.

La fattura e/o la contabile potrà essere emessa su richiesta esplicita dell'Esercente.

Art. 15 - Comunicazioni

Le comunicazioni che l'Esercente è tenuto ad inviare ai sensi del presente contratto sono da effettuarsi con raccomandata A.R. o, previo accordo con il destinatario, con comunicazione elettronica che garantisca l'identità del mittente e del ricevente e la prova della data di spedizione, oppure a mezzo consegna a mano al personale della Banca.

Art. 16 - Prova contabile e verifica delle operazioni

Ogni prova relativa alle operazioni effettuate sui terminali è data esclusivamente dal giornale di fondo delle apparecchiature presso il Gestore Terminali alle quali sono collegati i terminali stessi ed attraverso le quali sono transitati i dati contabili relativi alle operazioni medesime.

L'Esercente è tenuto a controllare sistematicamente che gli importi accreditati dalla Banca corrispondano alle operazioni regolarmente eseguite. In caso di mancata corrispondenza, l'Esercente deve dare tempestiva comunicazione al Gestore Terminali, dettagliando le operazioni e gli importi non allineati.

Nell'eventualità di discrepanze fra le registrazioni risultanti dal giornale di fondo e le copie degli scontrini rilasciate dal terminale, il Gestore Terminali, a seguito di motivata richiesta dell'Esercente inviata mediante lettera raccomandata o consegnata al personale della Banca, fornirà all'Esercente medesimo le informazioni ritenute utili per effettuare le necessarie ricostruzioni.

Art.17 – Durata del contratto

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti da esercitarsi a mezzo comunicazione scritta con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 18 – Recesso unilaterale della Banca

La Banca potrà comunque recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Esercente, senza preavviso alcuno, qualora l'Esercente:

- a) sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali o a procedimento penale per reati contro il patrimonio;
- b) muti tipo di attività;
- c) ceda, affitti o ponga in liquidazione l'Azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi.

La Banca avrà altresì la facoltà di recedere dal contratto nei casi in cui abbia dovuto, per qualunque motivo, risolvere il contratto di conto corrente o sia da esso receduta.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

La Banca, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione scritta all'Esercente, senza preavviso alcuno, a mezzo raccomandata, qualora l'Esercente non osservi il contenuto e gli obblighi di cui agli artt. 2, lettera b), 3, 4, 4bis, 5, 12 lettere b), d,) f), 14, 3° comma.

Art. 20 - Obblighi dell'Esercente in caso di recesso e di risoluzione

Sia in caso di recesso – sia della Banca che dell'Esercente - così come nel caso di risoluzione del presente contratto da parte della Banca, l'Esercente è tenuto:

- a) a corrispondere alla Banca per intero le commissioni relative alle transazioni effettuate fino al momento in cui ha efficacia il recesso o la risoluzione, nonché, ovviamente, le spese di disinstallazione e/o quant'altro dovuto alla Banca ai sensi del presente contratto;
- b) a restituire immediatamente tutto quanto consegnatogli in uso dalla Banca e/o dal Gestore Terminali, a rimuovere eventuale materiale pubblicitario relativo al Servizio e comunque a non farne ulteriore uso. La mancata restituzione delle apparecchiature o di altro eventuale materiale autorizza la Banca ad addebitare l'Esercente per il relativo costo, fermo restando quanto già specificato al precedente art. 4 bis.

Art. 21 - Modifica alle condizioni contrattuali

Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso peggiorativo per l'Esercente, le clausole contrattuali e le condizioni economiche applicate al contratto, con le modalità indicate nell'art. 118 del d.lgs. 385/1993".

Art. 22 - Norme contrattuali applicabili

I rapporti tra l'Esercente e la Banca presso cui vengono effettuati gli addebiti e gli accrediti previsti dal presente contratto sono regolati dalle "Norme di conto corrente" dall'Esercente a suo tempo sottoscritte, in quanto compatibili.

Art. 23 - Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente contratto Foro competente sarà, a scelta della Banca, quello della sede legale della medesima o quello della Filiale presso la quale è concluso il presente contratto o quello della sede legale dell'Esercente.

Art. 24 - Normativa sul trattamento dati personali

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali che la Banca e l'Esercente si impegnano reciprocamente a rispettare (Dlgs 196/2003) per l'esecuzione e il perfezionamento delle operazioni eseguite dall'Esercente, il Gestore Terminali potrà trasmettere a Banche Terze e a Compagnie emittenti le carte di credito le informazioni relative alle operazioni stesse, inclusi i riferimenti identificativi dell'Esercente, avvalendosi a tal fine delle strutture interbancarie preposte (Centri Applicativi e Strutture Tecniche Delegate). Rivolgendosi alla Banca e/o al Gestore Terminali il Cliente potrà richiedere tutte le informazioni relative ai suoi dati ed esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Dlgs 196/2003.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

POS	Point Of Sale - Points Of Sale (Punti di vendita). Si intendono gli esercizi commerciali convenzionati con la banca, presso i quali è possibile effettuare pagamenti mediante utilizzo della carta Pagobancomat.
GSM	Global System for Mobile Communications , indica lo standard internazionale adottato per un sistema di trasmissioni radiomobile su base digitale, in evoluzione rispetto agli analoghi sistemi su base analogica
Carta PagoBancomat	Carta magnetica rilasciata dalla banca al Titolare, che abilita allo svolgimento delle operazioni indicate nel contratto